

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°45/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che sabato 23 giugno 2012 avrà luogo, presso la Riva Caduti per l'Italianità di Trieste in prossimità della Scala Reale prospiciente la piazza Unità d'Italia, lo svolgimento degli esami per il conseguimento brevetti S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani Salvataggio Nautico);

tenuto conto dell'istanza presentata in data 13 giugno 2012 e dalla Associazione U.C.I.O. - Unità Cinofile Operative – Onlus, organizzatrice delle suddette attività, tesa ad ottenere la disponibilità delle aree demaniali marittime sopra individuate, ai fini della loro realizzazione;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle attività in argomento,

tenuto conto che lo svolgimento delle attività in questione non interferiranno con le attività portuali;

ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 14 giugno 2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree indicativamente evidenziate nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **dalle ore 08.00 alle ore 16.00 di sabato 23 giugno 2012 e comunque sino al termine della manifestazione citata in premessa**, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1.1 - area n°1 (in tratteggio): divieto di accesso pedonale tranne autorizzati dall'Organizzazione;

1.2 - area n°2 (in punteggiatura): consentito l'accesso, il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dall'Organizzazione;

1.3 - area n°3 (in nero): divieto di accesso pedonale per motivi di sicurezza (l'Organizzazione dovrà realizzare una fascia di sicurezza recintata ad una distanza di almeno ml. 2 dal ciglio banchina, che dovrà essere mantenuta sgombera da cose e persone per tutta la durata della manifestazione);

1.4 - nelle aree sopra individuate l'Organizzazione potrà limitare per motivi di sicurezza, ove necessario, l'accesso pedonale nei periodi necessari allo svolgimento delle attività previste.

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

2.1 – sollevare in maniera assoluta l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

- 2.2 – delimitare le singole aree in argomento, esponendo copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle stesse;
- 2.3 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti all'evento e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'Associazione organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- 2.4 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08);
- 2.5 – ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Trieste allo svolgimento delle attività a mare previste;
- 2.6 - provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all'ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;
- 2.7 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;
- 2.8 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni") per i propri fini di delimitazione o altro, per i quali il richiedente dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;
- 2.9 - riportare allo stato pristino al termine delle suddette attività - eseguendo un'accurata pulizia - le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **20 GIU. 2012**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
 IL PRESIDENTE
Ilona Marina Monassi

